



COMUNE DI CASELLA  
Città Metropolitana di Genova

ORDINANZA N. 1/2021

Casella, 07/01/2021

### IL SINDACO

**VISTA** la precedente ordinanza n. 87 del 15/12/2020, con la quale si autorizzava lo spostamento temporaneo del mercato settimanale del sabato da Piazzale B. Lauzi a Piazza XXV Aprile/Viale Europa, esclusivamente per i giorni 19/12/2020 e 02/01/2021;

**CONSIDERATO che** il giorno 02/01/2021 non ha avuto luogo il mercato in quanto l'intero territorio nazionale era dichiarato in zona ROSSA;

**CONSIDERATO che** il **D.P.C.M.** 07/01/2021 ha dichiarato l'intero territorio nazionale ad un livello di rischio classificato in "zona **ARANCIONE**" nei giorni 09 e 10 gennaio 2021;

Tutto ciò premesso

### ORDINA

- **SPOSTAMENTO TEMPORANEO** del mercato settimanale del SABATO da **PIAZZALE BRUNO LAUZI a Viale Europa/Piazza XXV Aprile a titolo di recupero del giorno 02/01/2021 (non usufruita):**

### SOLO per il giorno 09/01/2021

Fatto salvo l'emanazione di ulteriori disposizioni governative atte a monitorare e/o controllare l'emergenza in corso;

Fermo restando l'obbligo per tutti coloro che accedono all'area del mercato, a partire dagli operatori del mercato, di indossare correttamente i dispositivi a protezione delle vie respiratorie come definiti dall'art. 3 comma 3 del DPCM 26 aprile 2020, sono esclusi dall'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni,

nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;

obbligo per gli operatori del mercato di indossare guanti monouso;

obbligo degli operatori di delimitare, rendendo ben visibile la distanza di 1 metro fronte banco (con bande adesive per terra o catenelle o altri segnali da rimuovere a fine mercato);

obbligo per gli operatori di esercitare la vendita solo sul lato frontale del proprio banco restando inibito sia il servizio che il passaggio dei clienti sui fronti laterali;

accesso a numero 2 utenti per ciascun banco presente;

tutti gli operatori dovranno svolgere la propria attività rispettando scrupolosamente ubicazione e misure del posteggio assegnato;

evitare tassativamente ogni forma di assembramento cercando di velocizzare la fase di acquisto;

divieto per l'utenza di toccare i generi alimentari esposti; nel settore "abbigliamento" gli indumenti potranno essere scelti e toccati autonomamente dalla clientela soltanto con l'utilizzo di guanti usa e getta ovvero previa disinfezione delle mani;

dovrà essere assicurata, da parte degli operatori la disponibilità presso ogni banco di sistemi per la disinfezione delle mani;

al principale accesso mercatale verranno posizionati cartelli in lingua italiana ed inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

rispettando la distanza di almeno un metro dalle altre persone e non creare assembramenti ai sensi dell' art. 7 comma 1 del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in Viale Europa/Piazza XXV Aprile dalle ore 7 alle ore 14 dei suddetti sabati eccetto i veicoli a servizio e di supporto degli operatori di mercato, mezzi di soccorso, le polizie, vigili del fuoco. I veicoli in difetto potranno essere rimossi forzatamente.

Il Comando di Polizia Locale sarà coadiuvato nell'esercizio delle attività di controllo e vigilanza del rispetto delle suddette norme da volontari della Protezione Civile di Casella;

La violazione della presente Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 4 D.L. n. 19/2020 con la sanzione amministrativa compresa fra un minimo di 400,00 euro e un massimo di euro 3.000,00;

di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito Internet istituzionale e assicurandone diffusione presso la cittadinanza.

## **INFORMA**

Ai sensi dell' art. 3, quarto comma, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che contro l'Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

**IL SINDACO**  
**(Gabriele Reggiardo)**  
*copia analogica sottoscritta con firma*  
*a mezzo stampa predisposta secondo*  
*l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993*